

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARINI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1991

### Disposizioni sul servizio di mensa

ONOREVOLI SENATORI. – Recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezione lavoro, n. 3483 del 21 luglio 1989), cui si sono aggiunte talune pronunce della giurisprudenza di merito, hanno richiamato l'attenzione delle parti sociali sul problema della quantificazione del valore della mensa e dell'eventuale indennità sostitutiva ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti retributivi indiretti (ferie, festività eccetera).

La materia è oggi regolata, oltre che dall'accordo interconfederale 20 aprile

1956 sulla computabilità della indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini contrattuali, reso obbligatorio *erga omnes* con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1026, da successivi contratti collettivi, anche aziendali, di diritto comune. Tali contratti collettivi hanno stabilito, ai fini del calcolo degli istituti retributivi indiretti, valori convenzionali, inferiori al costo reale del servizio, sia nell'ipotesi che il servizio medesimo venga fruito in natura sia per quella che venga erogata l'indennità sostitutiva.

Le pronunce citate hanno ritenuto che il valore della mensa e dell'indennità sostitutiva debbano essere invece calcolati non già nella misura convenzionale prevista dai contratti collettivi ma tenendo conto del valore della quota a carico del lavoratore per il servizio di somministrazione dei pasti nella mensa aziendale.

Da qui la concorde richiesta delle parti sociali di un intervento legislativo che, in considerazione della evoluzione dell'istituto in oggetto da elemento accessorio della retribuzione a servizio sociale, eviti non solo gli ingenti esborsi che altrimenti ne deriverebbero a carico dell'apparato produttivo ove si consolidasse il citato indirizzo giurisprudenziale, ma soprattutto promuova al tempo stesso la tipica funzione di governo della retribuzione propria della contrattazione collettiva.

Pertanto, in conformità alla richiesta delle parti sociali, è stato approntato il presente disegno di legge, il cui articolo 1 prevede in primo luogo (comma 1) una disposizione di principio a norma della quale, tranne che la contrattazione collettiva non disponga diversamente nel senso di stabilire se ed in quale misura la mensa costituisce retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa e l'importo della prestazione sostitutiva di essa, percepita da chi non usufruisce del servizio medesimo, ove istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro. Si sottolinea che si fa riferimento al servizio di mensa comunque gestito e sotto qualsiasi forma erogato, di modo che rientrano nel campo di applicazione della disposizione non solo le prestazioni sostitutive che consistono in una erogazione in danaro, ma anche tutti quei casi in cui il lavoratore usufruisce di un servizio di mensa organizzato presso centri di ristoro convenzionati o comunque mediante prestazione in natura, così da ricomprendere anche forme oramai molto diffuse quali *tickets*, eccetera.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 introduce l'altra proposizione costituente il nucleo normativo principale del disegno di legge. Si prevede infatti che siano fatte salve le disposizioni degli accordi e contratti collettivi di lavoro, stipulati sia anteriormente che successivamente all'entrata in vigore della normativa in esame, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa e dell'importo della prestazione sostitutiva di essa. In tal modo la legge consolida quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia, rafforzandone la funzione di regolamentazione della retribuzione. Come è evidente, la puntualizzazione che può trattarsi di limiti e valori convenzionali ha appunto il significato di consentire alla contrattazione collettiva di determinare limiti diversi dal valore reale o equivalente del servizio di mensa.

Il comma 3 intende confermare l'attuale assetto normativo in materia previdenziale, secondo cui il valore della mensa ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in ragione dei prezzi locali, nonché per quanto attiene ai profili di carattere fiscale.

L'articolo 2 sottolinea ulteriormente la funzione di servizio che, per quanto si è osservato, deve oramai ritenersi propria della mensa aziendale, integrando l'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) con un secondo comma introducente una regolamentazione specifica per questo tipo di servizio rispetto a quelli contemplati al comma 1. Viene difatti previsto che le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19 del medesimo Statuto dei lavoratori, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Computabilità del servizio di mensa  
agli effetti retributivi)*

1. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

2. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 1 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

3. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 11  
della legge 20 maggio 1970, n. 300)*

1. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunte le seguenti parole: «e controlli sul servizio di mensa».

2. All'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma:

«Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva».